

CONDIZIONI GENERALI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le presenti condizioni generali (di seguito, "Condizioni Generali") sono dirette a stabilire i termini e le condizioni che, unitamente alle clausole specifiche eventualmente riportate nell'ordine d'acquisto (di seguito, l'"Ordine") ovvero nel contratto, accordo quadro, lettera di incarico (di seguito, "Contratto") sottoscritti tra il Fornitore ed una società del Gruppo Rentokil Initial Italia (di seguito, la "Società" o "Committente"), insieme denominate anche solo "Parti", di cui formano parte integrante e sostanziale, disciplineranno le prestazioni professionali richieste dalla Committente (di seguito, le "Attività").

Le Condizioni Generali formano parte integrante e sostanziale dell'Ordine o del Contratto cui si riferiscono.

1. DOCUMENTI CONTRATTUALI

- 1.1. Gli Ordini si intendono emessi in riferimento ed applicazione delle presenti Condizioni Generali e, unitamente ad esse, costituiscono insieme ai Contratti, i soli documenti che disciplinano le Attività richieste, oltre ai documenti in essi richiamati.
- 1.2. Il Fornitore dovrà comunicare alla Committente l'accettazione dell'Ordine inviandogli conferma d'ordine; il Contratto si intende concluso al momento della ricezione da parte della Committente della conferma d'ordine. In ogni caso, anche in assenza di tale conferma d'ordine, il Contratto si considera concluso e sottoposto alle Condizioni Generali, qualora la Committente accetti le Attività eseguite dal Fornitore in base all'Ordine.
- 1.3. Condizioni contrattuali differenti dalle presenti, che vengano allegare, richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore, non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per scritto dalla Committente.
- 1.4. In caso di contrasto tra le Condizioni Generali e le eventuali condizioni speciali pattuite in deroga e contenute negli Ordini/Contratti, queste ultime prevalgono sulle Condizioni Generali.
- 1.5. La Committente si riserva di effettuare, in forma scritta, la revisione delle presenti Condizioni Generali, comunicandola al Fornitore anche mediante segnalazione di pubblicazione della versione aggiornata sul proprio sito internet e richiedendo allo stesso di sottoscriverla per accettazione.

2. AUTORIZZAZIONI, ABILITAZIONI E QUALIFICHE

- 2.1 Il Fornitore dichiara di essere in possesso delle licenze, delle autorizzazioni, delle idonee qualifiche professionali per sé e per il personale impiegato, delle abilitazioni, richieste dalla legge e dai principi di buona tecnica, e dell'adeguato know-how necessario per l'esecuzione della prestazione delle Attività oggetto del Contratto. La Committente, si riserva, comunque, il diritto di verificare il possesso dei requisiti sopra citati.

3. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

- 3.1 E' fatto divieto al Fornitore di cedere, in qualunque forma, il Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
- 3.2 Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi delle Attività non può essere ceduto (art. 1260, secondo comma, c.c.)

4. ESECUZIONE DI SOPRALLUOGHI E/O ATTIVITA' IN AREE O SU IMPIANTI DELLA COMMITTENTE

- 4.1 Per l'esecuzione di sopralluoghi e/o attività in aree o su impianti della Committente o comunque di pertinenza di questa, il Fornitore è tenuto alla rigorosa osservanza di quanto di seguito specificato.
 - 1) Il Fornitore si impegna a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti e altri ausiliari comunque definiti, tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, così come le norme tecniche, i regolamenti e le procedure della Committente.
 - 2) Il Fornitore è tenuto ad esibire, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni per i lavoratori impegnati nell'esecuzione delle Attività oggetto del Contratto.
 - 3) Il Fornitore è tenuto ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti e altri ausiliari comunque definiti, oltre a ciò che è riportato al punto 1), ogni disposizione che venga impartita dalla Committente relativa:
 - 3.1) alla temporanea sospensione delle Attività per particolari esigenze connesse alle Attività della Committente;
 - 3.2) alle misure e cautele da osservarsi in dipendenza di rischi specifici inerenti all'ambiente in cui le Attività devono svolgersi;
 - 3.3) al rispetto delle segnalazioni e protezioni poste in luogo in ordine ai rischi di cui al punto 3.2).

5. CONFLITTI DI INTERESSE

- 5.1 Il Fornitore garantisce di non essere in situazioni che, nello svolgimento delle Attività, determinino o possano determinare conflitti di interesse. Qualora nel corso dello svolgimento dell'incarico assegnato dovessero sopravvenire conflitti di interesse, il Fornitore dovrà darne comunicazione alla Committente, fornendo altresì i dati e le informazioni ritenute idonee ed opportune per la gestione di tali conflitti. E' fatta salva la facoltà della Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali.

6. RITARDO NELL'ADEMPIMENTO

- 6.1 Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle penali, se indicate nel Contratto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.
- 6.2 Nel caso in cui i termini siano dichiarati essenziali, la fattispecie è regolata altresì dal successivo art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Rimangono comunque salve le previsioni particolari stabilite nel Contratto.

7. CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE- PAGAMENTI

- 7.1 I corrispettivi indicati nel Contratto sono al netto di I.V.A. e di eventuali versamenti dovuti a casse professionali; essi non potranno essere variati in corso di esecuzione delle Attività, salvo il ricorrere di eventuali condizioni di legge, specificatamente applicabili.
- 7.2 L'intestazione e l'indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto.
- 7.3 I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nel Contratto ed avranno luogo solo se la documentazione inviata alla Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e ove previsto, con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.
- 7.4 In tutti i casi la Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate.

8. ESCLUSIONE DELLA RAPPRESENTANZA

- 8.1 Salvo esplicita diversa indicazione nel Contratto, l'affidamento delle Attività non conferisce alcun potere al Fornitore di agire per conto della Committente.

9. TERMINI ESSENZIALI

- 9.1 In deroga a quanto previsto dall'art. 1457 c.c., anche qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell'interesse della Committente, il Fornitore è tenuto a svolgere le Attività commissionate anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all'art.13 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.

9.2 La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa del Fornitore comporta, a carico di quest'ultimo, l'applicazione delle penali eventualmente previste nell'Ordine o nel Contratto e in ogni caso l'obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dalla Committente.

10. FORZA MAGGIORE

10.1 Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali o la mancata esecuzione totale o parziale siano dovuti ad accertate cause di forza maggiore, il Fornitore è esente da penali e dall'obbligo di risarcimento dei danni patiti dalla Committente. Resta salvo il diritto della Committente di risolvere il Contratto nei termini di cui all'art.13 delle presenti Condizioni Generali.

11. IMPORTO DEL CONTRATTO - DIRITTO DI RECESSO

11.1 Nei contratti "a misura" o "Time & Material", l'importo massimo indicato corrisponde al fabbisogno previsto per il periodo di validità del Contratto stesso. Senza obbligo di preavviso a carico della Committente, causa sufficiente di estinzione del rapporto contrattuale sarà il verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:

- mutate esigenze economico-organizzative o sopravvenute valutazioni connesse alle Attività oggetto dell'incarico tali da rendere non più utili per la Committente le Attività contemplate nel Contratto;
- raggiungimento dell'importo massimo, anche prima della scadenza temporale prevista;
- decorso del termine di validità, indipendentemente dall'importo delle Attività fino ad allora eseguite.

In tutti i casi sopra indicati, la Committente sarà tenuta a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le Attività effettivamente eseguite ed accettate, senza che l'importo massimo previsto costituisca vincolo.

Fatto salvo quanto previsto in altri articoli, il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni dato con racc. A.R., con il pagamento al Fornitore della parte di Attività già eseguite, in proporzione al corrispettivo globalmente pattuito per le Attività.

11.2 In nessun caso il recesso anticipato della Committente potrà comportare indennizzi di sorta a favore del Fornitore, purché sia rispettato il preavviso.

12. INADEMPIENZE DEL FORNITORE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 Qualora il Fornitore sia inadempiente ad uno qualsiasi dei suoi obblighi contrattuali, ove tale inadempienza sia imputabile al Fornitore stesso e tale inadempienza, a giudizio insindacabile della Committente rappresenti o possa rappresentare pregiudizio grave per la Committente stessa, la Committente avrà facoltà di adottare previa semplice racc. A.R. qualsiasi provvedimento necessario a limitare o annullare le conseguenze della inadempienza contrattuale del Fornitore, a spese dello stesso e compensando sugli eventuali pagamenti, fatta sempre salva la facoltà di avvalersi di ogni altra facoltà di legge o di Contratto.

12.2 Qualora il Fornitore sia inadempiente a qualsiasi obbligo di Contratto e sia rimasta senza esito, nel congruo termine indicato nella relativa racc. A.R. la diffida ad adempiere intimata dalla Committente, la Committente potrà eliminare gli effetti della inadempienza a propria cura e spese del Fornitore, come previsto in 12.1, oppure risolvere il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

12.3 La tolleranza della Committente ad inadempienze del Fornitore e il mancato esercizio della stessa ad avvalersi di quanto per legge o per Contratto le compete, non precluderanno alla Committente la facoltà di avvalersi dei propri diritti al verificarsi di altra inadempienza a qualunque titolo.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 cod.civ. e nell'articolo precedente per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione dell'Ordine/ Contratto su iniziativa della Committente ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. le seguenti ipotesi:

- 1) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore
- 2) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore
- 3) comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati alla Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del Fornitore medesimo
- 4) ritardo nell'esecuzione delle Attività superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore
- 5) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali
- 6) perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni richieste per lo svolgimento delle Attività
- 7) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale del Fornitore impiegato presso la Committente
- 8) gravi inosservanze da parte del Fornitore alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza e sottoposizione del Fornitore ad un procedimento penale o condanna con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dal D. lgs. 231/2001
- 9) conflitti di interesse, che ad insindacabile giudizio della Committente, non consentano il regolare svolgimento delle Attività
- 10) violazione di quanto stabilito nell' art. 17 delle presenti Condizioni Generali.

Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite prestazioni parziali, a suo insindacabile giudizio, la Committente ha la facoltà di trattenere la documentazione prodotta e ritenuta utilizzabile, mentre la restante parte, dovrà essere ritirata a cura e spese del Fornitore tenendo la Committente completamente esente da qualsiasi onere.

Nelle ipotesi sopra indicate, l'Ordine/Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione della Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Nel caso di risoluzione del contratto per fatto o colpa del Fornitore, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuta a risarcire.

14. COPERTURA ASSICURATIVA

Il Fornitore dà atto di avere in corso polizze assicurative, con adeguati massimali, a tutela dei terzi, Committente inclusa. per l'indennizzo di qualunque danno possa loro derivare dalla esecuzione o non esecuzione delle Attività, per fatto di cui il Fornitore debba rispondere a norma di Legge o di Contratto. Copia di tali polizze sarà consegnata alla Committente a semplice richiesta di quest'ultima.

15. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

15.1 Il Fornitore si impegna a tenere riservate tutte le notizie e i dati che le fossero comunicati o di cui venisse a conoscenza in occasione della esecuzione delle Attività attinenti l'organizzazione, la struttura, l'attività, i programmi e i risultati produttivi e commerciali della Committente. Il Fornitore garantisce che alla stessa riservatezza si atterranno i propri dipendenti e le persone comunque da esso incaricate.

15.2 Gli impegni di cui al presente articolo resteranno in vigore per 5 (cinque) anni dalla cessazione per qualsiasi causa del Contratto.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

16.2 Qualsiasi controversia comunque relativa alle Attività sarà di competenza esclusiva del Foro del luogo ove la Committente ha sede legale, fatta salva la facoltà per la Committente stessa di adire ogni altro Foro competente.

17. CODICE DI CONDOTTA. CLAUSOLE ANTICORRUZIONE

Il Fornitore dichiara di avere definito una propria politica anti-corruzione. Il Fornitore si impegna in ogni caso, nell'esecuzione del Contratto, ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri dipendenti ai principi etico-comportamentali enunciati dal GRUPPO RENTOKIL ITALIA nel proprio Codice di Condotta reso disponibile ai terzi all'indirizzo: <http://www.rentokil-initial.com/how-we-do-it/code-of-conduct/>, che il Fornitore dichiara di conoscere.

Il Fornitore si impegna per sé e per il proprio personale o propri incaricati a non dare o promettere, né direttamente né indirettamente, pagamento o offerta di pagamento, anche in forma di regalo o altra forma di beneficio o utilità in connessione all'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine/Contratto, a chiunque, in violazione della normativa vigente, inclusa la normativa UK – Bribery Act 2010 o U.S.A. – Foreign Corrupt Practices Act. (c.d. clausola anti-corruzione) il Fornitore si impegna ad informare senza indugio la Committente qualora dovesse essere coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati dal D.lgs. 231/2001, abbia sentenza definitiva o non definitiva per i medesimi reati o si trovi in situazioni di conflitto di interesse o qualora avesse ragione di sospettare l'intervenuta violazione di quanto previsto dal presente articolo.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

18.1 Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, quali titolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali comunque conosciuti in occasione della emissione/stipula dell'Ordine/Contratto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR"), nonché di ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo, tra cui i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, complessivamente, "Normativa Privacy").

18.2 La Committente informa che i dati personali del Fornitore persona fisica, dei dipendenti del Fornitore addetti all'esecuzione dell'Ordine/Contratto (di seguito, "Personale") conosciuti dalla Committente saranno trattati da questa in qualità di titolare del trattamento conformemente alla Normativa Privacy e all'informativa privacy pubblicata sul sito internet www.rentokil-initial.it che il Fornitore si obbliga a conoscere e a portare a conoscenza di tutto il suo Personale.

18.3 Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto degli obblighi e dei principi della Normativa Privacy e, al riguardo si impegna, anche per il proprio personale, a rispettarne le relative prescrizioni e procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare ipotesi di violazione della Normativa Privacy.

18.4 Qualora l'oggetto dell'Ordine/Contratto preveda il trattamento di dati personali di una o più categorie di interessati di cui la Committente è titolare del trattamento dei dati personali, la Committente designa il Fornitore quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con specifico e separato atto di nomina che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, "Atto di Nomina"). In relazione a quanto precede, il Fornitore, quale responsabile esterno del trattamento, conferma di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la conformità del suddetto trattamento di dati personali alla Normativa Privacy.

Si precisa, in ogni caso, che la mancata sottoscrizione dell'Atto di Nomina da parte del Fornitore costituirà grave inadempimento contrattuale anche ai fini della eventuale risoluzione del presente contratto per fatto e colpa imputabile al Fornitore.

18.5 Il Fornitore, qualora nominata responsabile del trattamento dei dati personali mediante Atto di Nomina è tenuta a:

- rispettare gli obblighi previsti nell'Atto di Nomina;
- rispettare le direttive impartite dalla Committente che s'intenderanno vincolanti senza necessità di ulteriori accettazioni da parte del Fornitore;
- mettere a disposizione della Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi imposti dalla Normativa Privacy.

18.6 Le Parti convengono che il mancato rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, anche ai fini dell'eventuale risoluzione del presente contratto per fatto e colpa imputabile al Fornitore.

18.7 Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere integralmente indenne la Committente da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi derivanti dalla violazione da parte del Fornitore dei citati obblighi e principi previsti dalla Normativa Privacy.

19. ETICA AZIENDALE, ANTI-SCHIAVITÀ E TRATTA DI ESSERI UMANI

19.1 Il Fornitore prevede e attua adeguati standard, procedure e controlli aziendali al fine di assicurare la conformità al codice di condotta della Committente (pubblicato su www.rentokil-initial.it e www.initial.it), nonché a tutte le normative ambientali, le leggi sul lavoro e le migliori prassi di settore.

19.2 Il Fornitore è tenuta a:

- esaminare attentamente il codice di condotta della Committente; e
- assicurare che il codice di condotta della Committente sia reso pubblico a tutti i dipendenti, direttori e fornitori del Fornitore e che tutti rispettino le disposizioni contenute nel codice di condotta medesimo.

19.3 Nell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente contratto, il Fornitore:

- conosce, rispetta e applica il Codice dei Fornitori e il Modern Slavery Statement 2018, approvati dal Gruppo Rentokil Initial e pubblicati sul sito www.rentokil-initial.it e www.initial.it;
- rispetta tutte le leggi, statuti, regolamenti e codici di volta in volta in vigore volti a contrastare atti di schiavitù e tratta di esseri umani, incluso, ma non limitato al Modern Slavery Act del 2015; e
- si astiene dal compiere attività, pratiche o condotte che integrino reato ai sensi e per gli effetti delle sezioni 1, 2 o 4 del Modern Slavery Act del 2015.

20. OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE ETICO E GLI ULTERIORI PROTOCOLLI EX D. LGS. 231/2001 E MANLEVA.

Il Fornitore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico e gli ulteriori Protocolli previsti dalla Committente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e pubblicati sul sito www.rentokil-initial.it e www.initial.it. La violazione delle regole previste dai citati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

Il Fornitore manleva la Committente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico e Protocolli da parte della stessa o del suo personale apicale o sottoposto.

Luogo e data	Timbro e firma del FORNITORE

POSTILLA

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni e pattuizioni contenute nei seguenti Articoli:

- Art. 1 Documenti contrattuali
- Art. 2 Autorizzazioni, Abilitazioni e qualifiche
- Art. 3 Divieto di cessione del contratto e del credito
- Art. 5 Conflitti di interesse
- Art. 6 Ritardo nell'adempimento
- Art.9 Termini essenziali
- Art. 11 Diritto di recesso
- Art. 12 Inadempienze del Fornitore – Risoluzione dell'Ordine/ Contratto
- Art. 16 Legge applicabile e foro competente esclusivo
- Art. 17 Codice di Condotta. Clausole anti-corruzione
- Art. 18 Trattamento dei dati personali
- Art. 19 Etica aziendale, anti-schiavitù e tratta di esseri umani
- Art. 20 Obbligo di rispettare il Codice Etico e gli ulteriori Protocolli ex D. Lg. 231/2001.

Luogo e data	Timbro e firma del FORNITORE